

P.Q.M.

Il Tribunale di Messina, disattesa, allo stato ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, visti gli artt. 700, 669 bis ss., 409 ss. c.p.c., così provvede:

- ordina all'Amministrazione scolastica resistente di riassegnare la ricorrente in altro ambito territoriale secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda, nel rispetto del diritto di precedenza di cui all'art. 33, comma 5, l. 104/1992;

-compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Così deciso in Messina, 19.7.2022

IL GIUDICE DEL LAVORO